

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**Febbraio 2013**

**Processo amministrativo. Competenza.**

**Processo amministrativo. Riti camerali. Accesso ai documenti.**

**T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 14 febbraio 2013, n. 102 - Pres. Leotta est. Criscenti**

*L'eccezione di incompetenza interna (nella specie della sezione staccata a favore della sede principale) può ritenersi validamente proposta anche se contenuta non nel controricorso ma in un atto prodotto insieme al controricorso, ed incluso nell'indice degli atti e documenti firmato dal difensore.*

*Nei giudizi elencati dall'art. 87 c.p.a. anche il termine per eccepire la c.d. incompetenza interna è soggetto a dimezzamento.*

*La proposizione della domanda risarcitoria in uno alla domanda avverso il diniego di accesso non determina l'applicabilità dell'art. 32 c.p.a., co. 1, II parte, con conseguente applicazione a tutto il giudizio del rito ordinario o una sua integrale trattazione in udienza pubblica.*

*Ferma restando la validità generale del principio (nuovo sul piano del diritto positivo) del cumulo delle domande, può estendersi al giudizio in materia di accesso di cui all'art. 116 c.p.a. la peculiare previsione dettata dall'art. 117, co. 6, c.p.a. per il rito avverso il silenzio, in base alla quale il giudice può definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria, stante la sicura affinità tra i due giudizi, entrambi dettati a protezione di situazioni che si pongono in termini di strumentalità rispetto al sostanziale e sotteso rapporto amministrativo.*

*L'art. 117, co. 6, c.p.a., non è d'ostacolo, ma anzi nell'usare il verbo "può" espressamente consente, che l'intero giudizio venga trattato in udienza pubblica – allorché secondo la prevalente opinione ab initio fissata dal Presidente, nel rispetto del comma 3 dell'art. 87 c.p.a. –, ma anche che l'intero giudizio sia trattato in camera di consiglio. (1)*

[Link al testo sentenza](#)

Osserva sul punto il Collegio che trattandosi di domande legate da un rapporto di accessorietà, ogni qualvolta venga rigettata l'impugnativa avverso il diniego di ostensione (oppure, a fronte del dedotto silenzio, venga comunque esclusa la sussistenza di un diritto alla conoscenza degli atti), posto che tale statuizione è logicamente e giuridicamente interferente, in termini immediatamente e radicalmente negativi, sulla domanda risarcitoria, sarebbe irragionevole e contrario ai principi generali che presidiano il processo amministrativo (artt. 1 e segg.) rinviarla, fissando un'udienza pubblica *ad hoc*, il cui esito è già condizionato dalla decisione sulla domanda principale.

**Processo amministrativo. Giudicato. Disciplina del c.p.c. applicabile.**

**Processo amministrativo. Appello. Termini per appellare. Disciplina del c.p.c. applicabile.**

**Responsabilità civile della pubblica amministrazione. Colpa e dolo.**

**T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 12 febbraio 2013, n. 866 - Pres. Mastrocola, Est. Donadono**

*A norma dell'art. 324 c.p.c., applicabile nel processo amministrativo in base al rinvio operato*

dall'art. 39 c.p.a., il giudicato si forma quando non sono più ammessi, avverso la decisione giudiziale, mezzi di impugnazione ordinaria, ivi compreso il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione ex art. 110 c.p.a. (1).

Quando la sentenza non è notificata, in base al combinato disposto degli artt. 326, 285 e 170 c.p.c., al procuratore costituito, non trova applicazione il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c..

Nel caso di informativa antimafia non ricognitiva (nella specie, informativa c.d. atipica) illegittima, per il risarcimento del danno occorre verificare se la sua adozione sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede alle quali l'esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi, in quanto non risulta applicabile la giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte Giust. CE, sez. III, 30/9/2010, C314/2009) che riconosce una responsabilità di tipo oggettivo in materia di appalti pubblici, non subordinata alla sussistenza di una colpa, perché la disciplina antimafia, concernente la prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e le relative comunicazioni e informazioni, si colloca al di fuori ed a monte della normativa in materia di appalti pubblici, come è reso evidente dall'art. 247 del d. lgs. n. 163 del 2006. (2)

Nel caso di informativa antimafia c.d. atipica ai sensi dell'art. 1 septies d.l. n. 629/1982 quando gli atti dell'amministrazione appaltante sono risultati viziati non solo per illegittimità derivata dagli atti prefettizi presupposti, ma anche per il difetto di specifici apprezzamenti ad essa spettanti, la responsabilità dell'amministrazione non si sottrae al quadro normativo che disciplina gli appalti pubblici ed all'applicazione dei principi comunitari con riferimento alla tutela risarcitoria delle imprese.(3)

[Link al testo sentenza](#)

(1) Cons. St., Ad. Plen., 3 luglio 2012, n. 24.

(2-3) L'indirizzo comunitario, che prende le mosse da Corte Giust. CE, III, 30 settembre 2010, C314/2009, ha trovato ampia applicazione nella nostra giurisprudenza. Tra le tante pronunce in tema, cfr Cons. St., sez. V, 8 novembre 2012, n. 5686 e l'ancor più recente V, 18 febbraio 2013, n. 966 e già lo stesso Tar Napoli, sez. I, 28 giugno 2012, n. 3089.

**Atto amministrativo. Annullamento e revoca d'ufficio.**

**T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 25 febbraio 2013, n. 1077 - Pres. Romano, Est. Graziano**

*Il concetto di ragionevole termine entro il quale a mente dell'art. 21 nonies, l. n. 241/1990 l'amministrazione può legittimamente e nella ricorrenza degli altri presupposti, annullare in via di autotutela propri precedenti provvedimenti, si connota di una valenza relativa, che si apprezza in relazione: 1. alla natura dei provvedimenti oggetto del potere di ritiro e alla sequenza procedimentale in cui si collocano; 2. agli effetti prodotti sia a livello materiale che psicologico in capo al destinatario di un precedente provvedimento favorevole/ampliativo della sua sfera giuridica.*

*È viziato da incompetenza l'annullamento ad opera della Commissione Edilizia (C.E.) di un parere espresso dalla Commissione Edilizia Integrata (C.E.I.) dato il principio generale per il quale all'annullamento d'ufficio di una determinazione amministrativa può provvedere unicamente lo stesso organo che l'ha adottata*

[Link al testo sentenza](#)

**Accesso ai documenti.**

**Diritto di accesso.**

**T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 1 febbraio 2013, n. 1153 - Pres. Daniele, Est. Scala**

*L'art. 22, lett. d), l. n. 241 del 1990 prevede che il documento di cui si chiede l'ostensione concerna attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale e, coerentemente, l'art. 22, lett. e), prevede che anche i soggetti di diritto privato rientrano tra i soggetti obbligati all'ostensione, peraltro limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.*

*L'attività cui si correla il diritto di accesso concerne non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità anche sul versante soggettivo.*

*Il soggetto nei cui confronti è stata diretta la richiesta di accesso (NTV Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a.), per visionare i documenti inerenti il sistema di connettività wi-fi presenti sul treno "Italo", non rientra nel novero delle autorità pubbliche, di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2005. Ed invero NTV non è concessionario di un servizio pubblico, ma una società a capitale interamente privato che opera sulla rete ad alta velocità in concorrenza con il gestore pubblico; si tratta dunque di un operatore che esercita attività d'impresa sul mercato liberalizzato dei servizi ferroviari, fornendo su base di autorizzazione ed in regime di concorrenza servizi di trasporto viaggiatori sulla rete AV/AC dell'infrastruttura ferroviaria, al di fuori di un contratto di servizio, e dunque scevra dall'obbligo di garantire il rispetto dei corrispondenti obblighi, primo fra tutti l'universalità del servizio in termini di continuità ed accessibilità fisica ed economica*

[Link al testo della sentenza](#)

**Processo amministrativo. Contraddittorio. Termini.**

**T.A.R. Lazio, Sez. III, 4 febbraio 2013, n. 1164 - Pres. Bianchi, Est. Correale**

*Nell'ordinanza che dispone l'integrazione del contraddittorio il giudice deve fissare un termine (perentorio ai sensi dell'art. 27, comma 2, c.p.a.) per la notificazione dell'atto in funzione della complessità e quantità delle notificazioni da effettuare, e può, se lo ritiene, anche fissare un termine (nuovamente perentorio) per il relativo deposito. Se tale ultimo termine è assente, deve intendersi operante quello generale e perentorio di cui all'art. 45, comma 1, c.p.a.. Lo stesso art. 49 del codice indica che il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato, facendo intendere che è il solo elemento della notifica, con il relativo termine, da necessariamente indicare nell'ordinanza, mentre per il conseguente deposito, in assenza di indicazione (facoltativa) da parte del giudice, non può che operare il criterio generale di cui al richiamato art. 45.*

*Non può dunque condividersi la tesi secondo cui la valutazione della tempestività dell'adempimento deve collegarsi alla conformazione dell'ordinanza che dispone l'integrazione del contraddittorio, per cui la tempestività di notifica e/o deposito deve essere valutata in esclusiva correlazione con i termini esplicitamente indicati in tale ordinanza, con la conseguenza che, come nel caso di specie, se nell'ordinanza è indicato solo il termine di notificazione, il relativo deposito sfugge alla regola generale e può essere adempiuto con termine "libero", correlato, evidentemente, con quello di deposito della documentazione in corso di giudizio.*

[Link al testo sentenza](#)

**Processo amministrativo. Gratuito patrocinio.**

**T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 5 febbraio 2013, n. 1237 - Pres. Scafuri, Est. Tomassetti**

*Ai sensi dell'art. 133 d.lgs. n. 115 del 2002 la parte vittoriosa ammessa al gratuito patrocinio non subisce alcun esborso, in quanto il pagamento degli onorari dell'avvocato è a carico dell'erario; al contempo non può neppure arricchirsi in caso di favorevole condanna alle spese incamerando la somma liquidata, di cui deve essere invece disposto il rimborso in favore dell'erario anticipatario, il quale con essa coprirà sia le spese anticipate che quelle prenotate a debito ai sensi dell'art. 131 dello stesso d.lgs. n. 115 del 2002.*

[Link al testo sentenza](#)

### **Magistrati. Stato giuridico. Valutazione di professionalità.**

**T.A.R. Lazio, Sez. I, 7 febbraio 2013, n. 1361 - Pres. Piscitello, Est. Perna**

*La valutazione di professionalità del magistrato costituisce esercizio da parte del C.S.M. delle prerogative costituzionali esclusive riconosciute dall'art. 105 della Costituzione, nell'ambito delle quali l'organo di autogoverno ha un potere discrezionale di merito.*

*La globalità della valutazione di professionalità del magistrato comporta la possibilità che qualunque elemento al quale possa essere riconosciuto un valore sintomatico della personalità e della preparazione professionale, della laboriosità e dell'equilibrio del magistrato (anche se per ipotesi già assunto a base di un provvedimento disciplinare) sia suscettibile di autonoma valutazione per quanto riguarda la sua valenza ai fini del giudizio di professionalità, senza preclusioni o vincoli.*

*Il provvedimento disciplinare della censura irrogata al ricorrente, come epilogo di due procedimenti disciplinari attivati per tardivo deposito delle sentenze in due differenti periodi, ha riguardato solo una parte dei sette anni di servizio utili per le valutazioni di professionalità, per un totale di circa due anni e mezzo. Pertanto, a differenza di quanto ritenuto nel parere del Consiglio giudiziario e poi nella delibera del Plenum, il giudicato disciplinare non copriva la maggiore parte del periodo di valutazione. Nei confronti del magistrato ristavano anzi, per quel periodo, numerose attestazioni di professionalità relative al periodo di riferimento, evincibili dal fascicolo, che, in nome del principio della globalità della valutazione, avrebbero dovuto formare oggetto di specifica considerazione nonché di attento bilanciamento rispetto ai sopra descritti elementi di criticità in sede di valutazione della professionalità.*

[Link al testo sentenza](#)

### **Processo amministrativo. Competenza.**

**T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 14 febbraio 2013, n. 1668 (ord.) - Pres. Filippi, Est. Rotondo**

*La determinazione con la quale l'Agea ha disposto in danno dell'azienda percettrice il recupero per compensazione degli importi accertati come indebitamente percepiti non è, al pari del provvedimento di ammissione al contributo, atto avente portata generale e tanto meno normativa, né ha efficacia sull'intero territorio nazionale, bensì opera in seno al singolo rapporto cui afferisce e pertanto spiega i suoi effetti diretti nell'esclusivo ambito della circoscrizione territoriale ove quest'ultimo è costituito e si svolge, con l'ulteriore conseguenza che competente a conoscere il ricorso contro la stessa è il Tar di quella circoscrizione territoriale.*

[Link al testo ordinanza](#)

### **Aeroporti.**

#### **Autorizzazione e concessioni.**

**T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 15 febbraio 2013, n. 1693 - Pres. Daniele, Est. Scala**

*L'attività di avvolgimento bagagli nel materiale protettivo non può essere annoverata tra le attività di assistenza a terra prestate negli aeroporti aperti al traffico aerocommerciale, essendo queste indicate in modo compiuto ed esauriente dall'All. A della legge n. 18 del 1999.*

*Il gestore aeroportuale, al fine di adottare la sub-concessione (a titolo oneroso) di spazi finalizzati allo svolgimento di determinate attività commerciali (ed in particolare di quella di avvolgimento bagagli), è tenuto ad indire una procedura competitiva. Ciò anche accedendosi alla qualificazione del rapporto in termini di locazione, in quanto, in tale caso, il fondamento del ricorso alla gara va rinvenuto nelle norme di contabilità dello Stato (art. 3 del r.d. n. 2440 del 1923 ed art. 37 del r.d. n. 827 del 1924).*

*Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è assegnato il compito, di natura pubblicistica, di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali "secondo criteri di trasparenza e non discriminazione" (art. 705 cod. nav.); ciò discende dalla natura pubblica del sedime oggetto di concessione, che non può sfuggire all'adozione di procedure pro-competitive.*

*Difetta la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della sorte della convenzione stipulata tra Aeroporti di Roma e la società controinteressata, tale competenza risultando attribuita solo nei casi espressamente previsti dalla legge, e dunque in tema di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.*

[Link al testo sentenza](#)

**Servizi pubblici. In house providing.  
Organismo di diritto pubblico.**

**T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 18 febbraio 2013, n. 1778 - Pres. Filippi, Est. Caponigro**

*L'ATAC S.p.a., il cui capitale è totalitariamente di proprietà di Roma Capitale, può essere qualificata come organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici, in quanto soddisfa infatti i tre requisiti conformanti la nozione di organismo di diritto pubblico, vale a dire l'essere istituita per soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, l'aver personalità giuridica, e l'essere la propria attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, o da altro ente pubblico, o comunque assoggettata al controllo di questi ultimi.*

*Il capitale di ATAC è interamente detenuto dal Comune di Roma, ed è stata dallo stesso costituita come società in house per la gestione del servizio di trasporto locale; è presente anche il requisito teleologico del perseguimento dell'interesse generale, privo di carattere industriale o commerciale, atteso che non svolge attività commerciale in regime di concorrenza, ma opera in regime di esclusiva, non sostenendo il conseguente rischio di impresa.*

*Alla stregua della giurisprudenza comunitaria e nazionale, nell'ambito dei servizi pubblici, la differenza sostanziale tra impresa pubblica ed organismo di diritto pubblico non riposa nel modello organizzativo adottato, ma nella circostanza che l'impresa pubblica è esposta alla concorrenza, gestisce servizi rinunciabili da parte dell'ente di riferimento, subisce o può subire perdite commerciali, mentre l'organismo di diritto pubblico è caratterizzato dalla mancata esposizione alla concorrenza, dalla irrinunciabilità del servizio e dal conseguente obbligo di ripianamento in caso di perdite da parte dell'ente di riferimento.*

*ATAC S.p.a., in quanto organismo di diritto pubblico, non opera, per lo meno per le attività che ne costituiscono il core business, in regime di concorrenza, gestendo un servizio pubblico essenziale ed irrinunciabile per la collettività, ad esso attribuito in esclusiva dall'ente locale che ne è titolare del capitale al 100 per cento, i cui costi di servizio sono coperti solo in parte con i ricavi tariffari e per il resto con risorse regionali e comunali.*

*La qualificazione dell'ATAC come organismo di diritto pubblico comporta la necessaria*

*applicazione delle norme dell'evidenza pubblica, anche ove l'appalto (concernente le prestazioni sanitarie inerenti le visite mediche di revisione del personale di movimento previste dal protocollo sanitario punto 9 del d.m. n. 88 del 1999) fosse da considerare "estraneo" agli scopi istituzionali dell'Azienda nel settore speciale, in quanto troverebbero comunque applicazione le norme del codice dei contratti pubblici previste per i settori ordinari, con conseguente giurisdizione amministrativa esclusiva.*

[Link al testo sentenza](#)

L'assenza dell'ambiente concorrenziale in cui opera una società è stato ritenuto di per sé solo elemento sufficiente per la sussistenza del cd. requisito teleologico da Cass., Sez. Un., 9 maggio 2011, n. 10068.
--

## **Giochi, lotterie e scommesse.**

### **Scommesse.**

#### **Autorizzazioni e concessioni.**

### **T.A.R. Lazio, Sez. II, 20 febbraio 2013, n. 1884 - Pres. Tosti, Est. Stanizzi**

*Con la sentenza 6 marzo 2007, n. 338 in cause riunite C-338/04 e C-360/07 (sentenza Placanica), la Corte di Giustizia ha esaminato la compatibilità della normativa italiana con i principi del Trattato, affermando che una normativa nazionale che vieti l'esercizio di attività di raccolta, di accettazione, di registrazione e di trasmissione di proposte di scommesse, in particolare sugli eventi sportivi, in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia rilasciate dallo Stato membro interessato, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento nonché alla libera prestazione di servizi previste rispettivamente dagli artt. 43 e 49 CE, sostenendo tuttavia la possibilità che la normativa nazionale introduca restrizioni alla libera prestazione di servizi in considerazione di specifici obiettivi da perseguire (quali la lotta contro la criminalità e la canalizzazione delle attività dei giochi d'azzardo nei circuiti controllati) i quali consentono l'assoggettamento ad un controllo di coloro che operano attivamente in tale settore, spettando ai giudici nazionali verificare se la normativa nazionale risponda realmente all'obiettivo mirante a prevenire l'esercizio delle attività in tale settore per fini criminali o fraudolenti.*

*La sentenza ha altresì affermato che gli artt. 43 e 49 CE precludono l'applicabilità di sanzioni per l'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che sia stato escluso da una gara in violazione del diritto dell'Unione; il principio è stato ribadito dalla Corte Giustizia con la sentenza 16 febbraio 2012, in cause riunite C-72/10 e C-77/10 (sentenza Costa-Cifone).*

*La giurisprudenza comunitaria ha dunque ritenuto ammissibili restrizioni riconducibili alle misure in deroga espressamente previste dagli artt. 45 e 46 del trattato o che possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, a condizione che esse rispettino i requisiti di proporzionalità, non risultando incompatibile con il Trattato un regime di monopolio legale, purchè volto ad assicurare a tutti i concessionari il pieno esercizio delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.*

*Le pronunce comunitarie, dunque, non affermano la conformità del modus operandi della società ricorrente attraverso i propri CTD (privi di concessione ed autorizzazione di P.S.) al diritto interno italiano così riconoscendole una sorta di esenzione dall'assoggettamento alla disciplina interna di carattere concessorio, né sanciscono la contrarietà del sistema concessorio ed autorizzatorio al diritto comunitario, limitandosi ad affermare come in ragione di tale illegittima esclusione non possono derivare conseguenze sul piano penale.*

*A fronte della riconosciuta compatibilità con il diritto comunitario del sistema concessorio in materia di giochi, l'ordinamento interno non può, una volta indetta una nuova gara per l'affidamento di nuove concessioni, riconoscere la legittimità di moduli organizzatori e gestionali*

*contrastanti con la normativa interna vigente.*

[Link al testo sentenza](#)

**Università. Borse di studio.**

**Giurisdizione. Giurisdizione giudice ordinario.**

**T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 20 febbraio 2013, n. 1906 - Pres. Speranza, Est. Biancofiore**

*La materia concernente il diritto dei medici specializzandi alla corresponsione delle borse di studio previste dalla normativa comunitaria rientra nella giurisdizione del giudice ordinario attesa la natura di diritto soggettivo della relativa pretesa, derivante dall'obbligo dello Stato italiano di risarcire il danno derivante dalla mancata corresponsione delle pertinenti direttive comunitarie ovvero dall'immediata operatività delle medesime.*

[Link al testo sentenza](#)

Cfr. in termini Tar. Lazio, Sez. I bis, 12 luglio 2012, n. 6370, nonché Cass., Sez. Un., 24 giugno 2011, n. 13909.
--

**Finanza di progetto.**

**Revoca.**

**T.A.R. Lazio, Latina, 28 febbraio 2013, n. 207 - Pres. Corsaro, Est. Vivarelli**

*Con riguardo ad una delibera di Giunta municipale di revoca di precedente provvedimento concernente la dichiarazione di pubblico interesse di una proposta di project financing e di successiva nomina del soggetto promotore, non può escludersi la possibilità, per l'ente pubblico, di gestione in economia del servizio di progettazione, ampliamento, costruzione e gestione degli impianti di illuminazione all'interno del cimitero comunale.*

*La disciplina sulla revoca del provvedimento di cui all'art. 21 quinquies l. n. 241 del 1990, nel testo novellato, è inapplicabile alla fattispecie in esame, trovando una deroga nella disciplina speciale dettata in tema di project, che, all'art. 153, co. 19, del codice dei contratti pubblici, regolamenta espressamente l'interesse contrattuale negativo od indennizzo in termini specifici, riconoscendo tale diritto solo in caso di gara nella quale il promotore non risulti aggiudicatario.*

[Link al testo sentenza](#)

**Processo amministrativo. Ottemperanza.**

**T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 5 febbraio 2013, n. 156 (ord.) - Pres. Allegretta, Est. Cocomile**

*Il giudizio di ottemperanza a sentenze importanti il pagamento di somme di denaro proposto nei confronti di enti locali sottoposti alla <<procedura di riequilibrio finanziario pluriennale>> di cui art. 243-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (introdotto dall'art. 3 del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, conv. in l. 7 dicembre 2012, n. 213) deve essere sospeso, ai sensi della previsione del terzo comma art. citato, << fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3 >>.*

[Link al testo ordinanza](#)

Non risultano ancora precedenti in termini.

#### **Processo amministrativo. Notificazione.**

**T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 6 febbraio 2013, n. 170 - Pres. Allegretta, Est. Petrucciani**

*La previsione dell'art. 8, co. 3, l. 21 gennaio 1994, n. 53 (facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali) impone all'avvocato che notifichi direttamente l'atto giudiziario l'onere di annotare giornalmente sul registro le notificazioni effettuate (anche in forma cumulativa) e non di effettuare una singola annotazione per ciascuna notificazione effettuata.*

[Link al testo sentenza](#)

Non risultano precedenti in termini.

#### **Processo amministrativo. Ottemperanza.**

**T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 7 febbraio 2013, n. 192 - Pres. Allegretta, Est. Serlenga**  
**T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 19 febbraio 2013, n. 235 - Pres. Allegretta, Est. Cocomile**

*La previsione dell'art. 248, co. 2, d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che vieta le azioni esecutive individuali nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto (con conseguenziale estinzione dei relativi giudizi) è applicabile anche al giudizio di ottemperanza a sentenze importanti il pagamento di somme di denaro.*

[Link al testo sentenza n. 192 e sentenza 235](#)

In questo senso, si vedano T.A.R., Sicilia, Catania, sez. I, 9 luglio 2012 n. 1768 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 21 dicembre 2011, n. 6014; *contra*, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 dicembre 2010, n. 34918, 10 novembre 2010, n. 33361 e Cons. St., sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3372 che hanno affermato il principio secondo cui <<a norma dell'art. 248, D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lo stato di dissesto di un ente locale non preclude l'emanazione di una pronuncia giurisdizionale che ordini l'esecuzione di un giudicato ma, semmai, solo le conseguenti azioni esecutive dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 dello stesso decreto>>.

#### **Servizi pubblici. In house providing.**

**T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 19 febbraio 2013, n. 241 - Pres. Allegretta, Est. Cocomile**

*L'attività di facchinaggio deve essere ritenuta coerente con le finalità istituzionali di un'Azienda sanitaria locale; di conseguenza, deve essere ritenuto legittimo e non contrastante con la previsione dell'art. 3, co. 27, l. 24 dicembre 2007, n. 244 la decisione di un'ASL di procedere all'affidamento diretto a società in house del servizio di facchinaggio*

[Link al testo sentenza](#)

Con riferimento all'affidamento *in house* dei servizi di pulizia, ausiliariato e portierato delle

strutture utilizzate dalle ASL, si veda Cons. St., sez. III, 11 marzo 2011, n. 1573, citata dalla sentenza massimata.

## **Pubblico impiego. Concorsi.**

### **T.A.R. Sardegna, Sez. II, 5 febbraio 2013, n. 89 - Pres. Scano, Est. Plaisant**

*Taluni requisiti di partecipazione ad un concorso interno debbono essere posseduti anche oltre la scadenza del termine per la presentazione delle domande; in particolare il requisito della “presenza in servizio” deve essere conservato sino alla stipula del contratto relativo alla qualifica superiore, trattandosi di condizione necessaria per la successiva costituzione del rapporto di lavoro.*

*E’ dunque legittima l’esclusione dal concorso di un soggetto che medio tempore sia passato alle dipendenze di altra Amministrazione; ciò anche in una prospettiva di contenimento delle spese del personale, atteso che nel caso di trasferimento (come del resto nell’evenienza del collocamento in quiescenza) la “riammissione” del concorrente vincitore della selezione interna si tradurrebbe in concreto nell’obbligo di sostenere il “peso economico” di due dipendenti, quello inizialmente “trasferito” e poi “riassunto”, e poi quello collocato in graduatoria come primo dei non vincitori, il quale resterebbe pur sempre in servizio con la qualifica originaria.*

[Link al testo sentenza](#)

## **Sanità pubblica. Accreditamento.**

### **T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 14 febbraio 2013, n. 350 – Pres. D’Agostino, Est. Maisano**

*L’accreditamento è un procedimento volto a verificare la sussistenza, da un punto di vista tecnico, dei requisiti necessari per poter erogare prestazioni per conto del servizio sanitario mentre la programmazione delle prestazioni che possono essere in concreto erogate – in considerazione dei limiti finanziari e di una ragionevole distribuzione territoriale – deve essere attuata attraverso l’individuazione dei contraenti tra i soggetti precedentemente accreditati, che però non possono vantare alcun diritto ad ottenere tale contratto, per il sol fatto di essere stati precedentemente accreditati.*

[Link al testo sentenza](#)

## **Processo amministrativo. Disciplina del c.p.c. applicabile. Calamità naturali. Protezione civile.**

### **T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 13 gennaio 2013, n. 426 – Pres., Est. Ferlisi**

*La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte che abbia chiesto l’emissione del decreto monitorio, non può esimere il Collegio dal giudicare, in doverosa applicazione dell’art. 653 c.p.c., l’opposizione proposta e così confermare o meno il decreto ingiuntivo (a meno che non sia l’opponente a dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio, accettando in tal modo, per conseguenza, la consolidazione del decreto opposto, che all’esito del giudizio dovrà essere, in siffatta ipotesi, confermato).*

*La l. 24 febbraio 1992, n. 225 “si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati” (1)*

[Link al testo sentenza](#)

Già in tal senso, T.A.R. Molise, sez. I, 26 gennaio 2010, n. 1 e T.A.R. Catania, sez. III, 22 gennaio 2013, n. 192.

### **Giochi, lotterie e scommesse.**

#### **T.R.G.A. Trento, 21 febbraio 2013, n. 64 - Pres. Pozzi, Est. Stevanato**

*L'art. 13 bis della l.p. Trento 14 luglio 2000, n. 9 (come introdotto dall'art. 47 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18) che attribuisce ai Comuni la facoltà di limitare nel proprio territorio l'installazione di nuovi apparecchi da gioco con vincite in denaro, mediante la fissazione di fasce di rispetto da luoghi "sensibili", per tutelare le categorie di persone più vulnerabili e prevenire l'insorgere della dipendenza patologica da gioco (ludopatia) non contrasta con il diritto comunitario e con il diritto interno.*

[Link al testo sentenza](#)

Con riferimento alla consimile disposizione della Provincia di Bolzano (l.p. Bolzano 22 novembre 2010 n. 13), si veda Corte cost., 10 novembre 2011, n. 300.

### **Atto amministrativo. Ordinanze contingibili ed urgenti.**

#### **T.A.R. Umbria, 13 febbraio 2013, n. 75 - Pres. Lamberti, Est. Amovilli**

*E' legittima l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente con cui è imposta la rimozione di un ordigno bellico rinvenuto nel fondo a spese dei proprietari del medesimo, non essendo, infatti, più in vigore, all'epoca dei fatti, il d.d.l. n. 320 del 1946 (abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66) che prevedeva la compartecipazione dello Stato in misura pari alla metà dei costi sostenuti.*

*L'art. 54 del t.u.e.l. attribuisce al Sindaco un potere extra ordinem a tutela della pubblica incolumità, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, pur nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle disposizioni costituzionali; caratteristica di tali provvedimenti è la necessità ed esecutorietà, oggi disciplinata in via generale dall'art. 21 ter della legge n. 241 del 1990, sì che, in caso di inottemperanza all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.*

*Anche in caso di spontanea ottemperanza all'ordine ex art. 54 le spese di esecuzione gravano sui destinatari; direttamente, per lappunto, nel caso di spontanea ottemperanza, altrimenti indirettamente, mediante rimborso dei costi anticipati dall'Autorità comunale.*

*La mancata previsione, da parte dello Stato, di una compartecipazione in forma di indennizzo o di contributo per la rimozione degli ordigni bellici, per quanto opinabile sotto il profilo della opportunità, non è sindacabile sotto il profilo della legittimità costituzionale, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta di non prevederla, mentre non è da escludere, ferma restando la legittimità del provvedimento gravato, una possibile tutela sul piano esclusivamente patrimoniale ai sensi dell'art. 2041 c.c. innanzi al giudice ordinario, essendo la bonifica disposta anche a beneficio della collettività locale.*

[Link al testo sentenza](#)